



ORDINANZA N. 004 DEL 17.03.2022

ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

(art.18 legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii.)

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio, responsabile del procedimento, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

CON PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO del 24.03.2017 (di cui la nota prot. n. 154340/2017, trasmesso con nota prot. generale n. 25721 del 28.03.2017), redatto da personale della Guardia di Finanza Gruppo Giugliano in Campania, si elevava verbale ai danni di [REDACTED], in qualità di trasgressore per l'attività di commercio su aree pubbliche svolta c/o la rotonda esistente all'angolo tra Via San Francesco a Patria e Via Santa Maria a Cubito, in violazione alla statuizione normativa di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 114/98, in assenza di titolo abilitativo valido ed efficace;

CONSIDERATO che la violazione in oggetto è stata regolarmente contestata al trasgressore giusta notifica del 24.03.2017, ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

VERIFICATO che entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica per il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art.16 L. 689/1981, il trasgressore non ha provveduto al pagamento della somma dovuta.

CONSTATATO che l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto, ai sensi dell'art.18 della legge n. 689/1981, memoria difensiva nel termine di trenta giorni dalla notifica.

VISTO il D.Lgs. 114/1998.

VISTA la Legge Regionale n. 01/2014, al tempo vigente, ora abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera l) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la legge n. 689/81.

RITENUTI regolari gli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento e constatata la regolarità della contestazione e della notificazione.

CONSTATATO, dalle verifiche d'ufficio, che non risulta essere stato effettuato dal trasgressore il pagamento liberatorio entro i termini prescritti.

RITENUTO che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni di diritto sopra esposte e, pertanto, la motivazione è pienamente legittima ed efficace.

ORDINA

a [REDACTED], in qualità di trasgressore, il pagamento per l'infrazione di cui sopra della somma di **euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00)** quale sanzione amministrativa per violazione contestata con Verbale di Accertamento del 24.03.2017 (di cui la nota prot. n. 154340/2017, trasmesso con nota prot. generale n. 25721 del 28.03.2017), redatto da personale della Guardia di Finanza Gruppo Giugliano in Campania;



INGIUNGE

A [REDACTED] di pagare la somma complessiva di **euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00)**. La somma dovrà essere corrisposta tramite versamento sul **conto corrente postale con IBAN n. IT4600760103400000022962807**, intestato al Comune di Giugliano in Campania (NA), o a mezzo versamento sul c/c postale n. **22962807** intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Giugliano in Campania indicando nella causale "**codice fiscale [REDACTED] - oblazione ordinanza ingiunzione n. 004 del 17.03.2022**".

In caso di ritardato pagamento la sanzione è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la stessa è divenuta esigibile.

Decorso inutilmente il termine fissato, per il pagamento della somma ingiunta si procederà alla riscossione di detta somma mediante esecuzione forzata, come previsto dall'art. 27 della legge 689/1981 e ss.mm.ii..

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre OPPOSIZIONE entro il termine di 30 giorni dalla notifica (60 giorni per i residenti all'estero) innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, a norma dell'art. 22 della Legge n. 689 del 24/11/1981, tuttavia, l'opposizione non sospende l'esecuzione del pagamento stesso, salvo che il Tribunale, accertando gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza.

che dell'avvenuto pagamento l'interessata è tenuta a fare pervenire copia del versamento, con apposita comunicazione, al Comune di Giugliano – Servizio SUAP.

DISPONE

- la notifica a mezzo messi comunali, affinché ne abbia legale scienza a tutti gli effetti di legge, a [REDACTED];
- la trasmissione per conoscenza al Comando Polizia Locale ed al Settore Servizi Finanziari del Comune di Giugliano in Campania, per gli adempimenti connessi e conseguenti.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio-on line del Comune di Giugliano in Campania per 15 giorni, previo oscuramento delle generalità del trasgressore ed al sito trasparenza nell'apposita sezione.

Dalla casa comunale, 17.03.2022

IL RESPONSABILE
Dr. Gianfranco Tesone

IL DIRIGENTE
Arch. Paola Valvo